

Sentenza N. 2871/18  
Spediz. II 167/18  
Deposita il 20 LUG 2018  
Rg. N. 12848/18  
Croc. N. 2557/18  
Rep. N. \_\_\_\_\_

ESENTE DA IMPOSTE  
DI BOLLO E DIRITTI  
ART. 46 L. 374/91

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Giudice di Pace della Sezione Civile di Torino**

**Dott. Alberto Maria NOVARESE ha pronunciato la seguente**

**S E N T E N Z A**

**nella causa civile iscritta al n° 12848 del Ruolo Generale 2018**

**promossa da**

**R.S. Evoluzione s.r.l.**, con sede in Torino, via Centallo n. 10, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Torino, piazza Statuto n. 26, presso lo studio dell'avv. Cristiana Cantatore, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in data 10 maggio 2018, in calce all'atto di citazione;

**ATTRICE**

**contro**

**Verti Assicurazioni S.p.A.**, con sede in Cologno Monzese (MI), via Volta n. 16;

**CONVENUTA CONTUMACE**

**Oggetto: pagamento indennizzo assicurativo.**

## **CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE**

“[...] NEL MERITO – dichiarare tenuti e, quindi, con dannare la convenuta **Direct Line Assicurazioni Spa**, in persona del legale rappresentante pro tempore corrente in Cologno Monzese (MI), via Volta n. 16, al pagamento a saldo della somma di **€ 500,00** o somma veriore determinanda in corso di causa oltre **€ 48,80** per le spese di avvio della procedura di mediazione oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dalla data della fattura sino al saldo effettivo; - Condannare altresì la convenuta al pagamento delle spese di mediazione, nonché delle spese stragiudiziali e giudiziali del presente giudizio, comprese quelle successive all'emanazione della sentenza ed eventuale tassa di registro, oltre 15% rimborso forfettario ex lege, iva e cpa e successive occorrente.”

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

**ai sensi dell'art. 132, comma 2, numero 4) cod. proc. civ.**

**come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69**

La domanda attorea è fondata e merita accoglimento.

Preliminarmente si deve rilevare che il contraddittorio è stato validamente instaurato con la notificazione alla convenuta dell'atto di citazione, che si è perfezionata in data 14 maggio 2018, a mezzo Posta Elettronica Certificata, pertanto, all'udienza di comparizione del 16 luglio 2018, ne è stata dichiarata la contumacia.

L'attrice R.S. Evoluzione s.r.l. sostiene che tale Bo Stefano è proprietario del veicolo Toyota Yaris targato EL 990 BW, assicurato con la convenuta verti Assicurazioni S.p.A. con polizza madre in convenzione con FAC Bank numero DLI-900000185 che copre anche il rischio di furto, incendio, eventi naturali, eventi sociopolitici, rottura cristalli con franchigia di euro 500,00.

Aggiunge che tra il 9 maggio 2017 alle ore 20,00 in Leinì, via Cavour, detto veicolo subiva danni a causa di una violenta grandinata, per la riparazione dei quali è stata

emessa dall'attrice la fattura di euro 4.300,00 il cui credito il danneggiato cedeva all'attrice medesima.

Precisa che la convenuta, senza contestare l'entità del costo della riparazione, corrispondeva la minor somma di euro 3.000,00 risultante dall'applicazione del doppio della franchigia contrattuale per non avere fruito del servizio di riparazione offerto da una delle carrozzerie convenzionate.

Agisce, pertanto, per ottenere il residuo di euro 500,00, ritenuto illegittimamente trattenuto in quanto previsto da una clausola che la giurisprudenza ritiene illegittima in quanto vessatoria.

Dai documenti prodotti, devono ritenersi provati i fatti dedotti in atto di citazione e, in particolare, il fatto storico dell'evento atmosferico, evidentemente non contestato dalla convenuta che ha pagato la somma indicata anteriormente alla causa per la riparazione ad opera dell'attrice.

Nel merito, come esattamente osserva l'attrice, la clausola che stabilisce in euro 1.000,00 anziché euro 500,00 la franchigia da applicare quando l'assicurato per la riparazione del veicolo fa ricorso alle carrozzeria convenzionate costituisce clausola che, secondo la prevalente giurisprudenza di merito, è vessatoria ai sensi dell'art. 33, comma 2, lettera t) del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, perché impone al contraente consumatore una restrizione alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi (v. Trib. Torino, sez. III, 6 luglio 2017, n. 3605).

Non vi sono ragioni per discostarsi da tale orientamento che risulta condivisibile mentre, al contempo, la convenuta non offre di provare che la clausola è stata *“oggetto di specifica trattativa, caratterizzata dagli indefettibili requisiti della individualità, serietà ed effettività; ovvero di dare prova idonea a vincere la presunzione di vessatorietà della clausola medesima, dimostrando che, valutata singolarmente e in connessione con le*

*altre di cui si compendia il contenuto del contratto, nello specifico caso concreto essa non determina un significativo squilibrio di diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, in cui ai sensi del d. lg. N. 206 del 2005, art. 33, comma 1, (esclusivamente) si sostanzia la vessatorietà della clausola o del contratto.”* (Cass. Civ., sez. III, 20 marzo 2010, n. 6802).

Per quanto precede, la convenuta deve essere condannata al pagamento della somma di euro 500,00 a titolo di residuo e saldo indennizzo dovuto a termini di polizza per l'evento atmosferico indicato.

Poiché trattasi di credito di somme di denaro ed è liquido ed esigibile, esso produce interessi di pieno diritto ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., pertanto, la convenuta deve essere condannata al pagamento degli stessi nella misura di cui all'art. 1284, comma 2, cod. civ., dal 12 marzo 2018, data della prima richiesta documentata di pagamento, fino al 13 maggio 2018 e nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, cod. civ., dal 14 maggio 2018, data di proposizione della domanda giudiziale, fino all'effettivo soddisfo.

Anche l'importo di euro 48,80 deve essere riconosciuto quale costo vivo per la procedura di mediazione che, tuttavia, verrà liquidato insieme alle spese legali.

La pronuncia sulle spese di giudizio, che vengono liquidate come in dispositivo, non può che seguire il principio della soccombenza.

L'ammontare delle spese di giudizio viene liquidato, in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, in euro 120,00 per compenso ed euro 48,80 per costi fase di mediazione e, per la fase giudiziale, in euro 65,00 per la fase di studio; euro 65,00 per la fase introduttiva; euro 65,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed euro 135,00 per la fase decisoria, oltre alle spese imponibili calcolate forfettariamente in euro 100,00, al contributo unificato, al rimborso forfettario spese generali di cui all'art. 13, comma 10,

legge 31 dicembre 2012, n. 247, pari al 15% del compenso, come stabilito dall'art. 2, comma 2, del citato D.M. 55/2014 e oltre c.p.a. e I.V.A., come per legge.

Per la liquidazione delle dette somme si è tenuto conto che il valore della lite è intermedio rispetto ai limiti minimo e massimo dello scaglione di riferimento e che non è stata fatta istruttoria orale, pertanto, non si è fatto luogo ad aumento o diminuzione dei valori medi di liquidazione dello scaglione di riferimento, come consentito dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 44/2014.

### **P.Q.M.**

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando,

#### **dichiara**

la convenuta Verti Assicurazioni S.p.A., con sede in Cologno Monzese (MI), via Volta n. 16, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, tenuta al pagamento in favore dell'attrice R.S. Evoluzione s.r.l. della somma di euro 500,00 a titolo di residuo indennizzo di polizza dovuto per l'evento atmosferico del 9 maggio 2017 subito dal veicolo Toyota Yaris targato EL 990 BW di proprietà di Bo Stefano, indicato in motivazione, oltre interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma 2, cod. civ., dal 12 marzo 2018 al 13 maggio 2018 e nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, cod. civ., dal 14 maggio 2018 fino all'effettivo soddisfo e, per l'effetto,

#### **condanna**

la convenuta Verti Assicurazioni S.p.A., con sede in Cologno Monzese (MI), via Volta n. 16, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore dell'attrice R.S. Evoluzione s.r.l. della somma di euro 500,00 (cinquecento/00) per il titolo detto, oltre interessi calcolati su detta somma nella misura di cui all'art. 1284, comma 2, cod. civ., dal 12 marzo 2018 al 13 maggio 2018 e nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, cod. civ., dal 14 maggio 2018 fino all'effettivo soddisfo, nonché delle spese per la

mediazione e del presente giudizio, che liquida in euro 641,80 (seicentoquarantuno/00) di cui euro 450,00 per compensi, euro 100,00 per spese imponibili, euro 48,80 per spese di mediazione ed euro 43,00 per contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese generali di cui all'art. 13, comma 10, legge 31 dicembre 2012, n. 247, pari al 15% del compenso, come stabilito dall'art. 2, comma 2, del citato D.M. 55/2014 e oltre c.p.a. e I.V.A. come per legge.


La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti a norma dell'art. 282 cod. proc. civ.

Così deciso in Torino, il 17 luglio 2018.

**Il Giudice di Pace**

**Dott. Alberto Maria NOVARESE**

  
Franco BARRA  
CANCELLIERE





  
Franco BARRA  
CANCELLIERE